

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

(41^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455) (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 575, 577, 580, 581, 582, 583, 585
AZARA, relatore . . .	575, 578, 579, 580, 583, 584
BATISTA	578, 580, 583
CEMMI	578
CORSINI	580
DE PIETRO	577, 578, 581, 583, 584
GAVINA	581
GIARDINA	578, 580, 582
MAGLIANO	580
MARZOLA	580
MONNI	579, 582, 584, 585
NACUCCHI	580
PELIZZO	582
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .	578, 579, 582, 583, 584

« Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 » (1468) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	573
MARZOLA, relatore	574

« Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio » (1544) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 574, 575
CEMMI, relatore	575

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Battista.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

CEMMI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 » (1468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza e, contemporaneamente all'istanza, provveduto alla integrazione dei depositi per spese e valori bollati.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo Presidente, o il Presidente della Sezione, provvede a norma dell'articolo 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, o i depositi non sono integrati nello stesso termine, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni di attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di Cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° gennaio 1949, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenti per chiedere che il ricorso sia discusso.

MARZOLA, *relatore*. Il presente disegno di legge non fa che riprodurre e riproporre, in sostanza, la legge 12 novembre 1949, n. 860, con la quale veniva disposto che i ricorsi per Cassazione, in materia civile, non decisi alla data

di entrata in vigore di detta legge, dovessero considerarsi abbandonati, se entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida alle parti e ai patroni costituiti, non fosse stata presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza. Nel novembre 1949, il numero dei ricorsi, notificati anteriormente al 1° luglio 1945, ammontava a 535.

Oggi il numero dei ricorsi, notificati anteriormente al 1° gennaio 1949, per i quali (stante l'inerzia delle parti e la materia in contestazione) deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle parti stesse a ottenere una pronuncia, ammonta a 1023. Di qui la necessità, per eliminare tale giacenza, di fare ricorso a una disposizione transitoria di carattere eccezionale, analoga a quella già attuata dalla legge del 1949, che consenta, previo adempimento delle stesse formalità prescritte da detta legge, di considerare abbandonati i ricorsi notificati anteriormente al 1° gennaio 1949.

Appare infine opportuna la statuizione, che non figurava nella precedente legge, circa l'obbligo della integrazione dei depositi per spese e valori bollati da parte degli interessati, contemporaneamente alla presentazione della istanza di fissazione d'udienza. Tale adempimento deve infatti far ritenere fondato e sussistente l'interesse delle parti a ottenere la pronuncia.

In conclusione, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio** » (1544) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a no-**

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

41ª SEDUTA (11 luglio 1956)

taio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura :

Articolo unico.

La somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per nomina a notaio, è determinata in lire 2.400, di cui lire 600 per tassa di concorso e lire 1.800 per contributo alle spese di concorso.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso su questo disegno di legge il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro non è contraria al disegno di legge, ma ritiene che sarebbe opportuno elevare la somma dovuta dai partecipanti ai concorsi ad un importo più adeguato al valore della moneta, e cioè almeno a lire 10.000 ».

CEMMI, *relatore*. Il Ministero di grazia e giustizia, per sopperire alle spese per concorsi notarili, si avvale di cespiti che provengono da un contributo spese, che era già stato fissato con decreto-legge 14 novembre 1926, e da una tassa di concorso che è stata fissata nel 1946. Questo contributo e questa tassa di concorso hanno subito due adeguamenti, per cui attualmente siamo a lire 450 per il contributo spese e a lire 150 per la tassa di concorso. Quindi, complessivamente, 600 lire.

Naturalmente, questi adeguamenti, essendo stati fatti nel 1946 e nel 1948, sono sperequati rispetto agli attuali valori monetari, per cui il Ministro guardasigilli propone di elevare, con il presente disegno di legge, da 450 a 1.800 lire il contributo spese e da 150 a 600 lire la tassa di concorso.

In questi termini, senza modificazioni, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, a me sembra che la proposta di emendamento in esso contenuta non debba essere accettata, in quanto se il Ministero ha proposto delle cifre, indubbiamente le ha proposte in relazione alla necessità di adeguamento delle spese per questi concorsi. Mi pare che sia arbitrario portare

questa somma almeno a dieci mila lire, come vuole la Commissione finanze e tesoro, con un criterio che mi sembra anche un po' semplicistico.

Quindi, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti » (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AZARA, *relatore*. Onorevoli senatori, per gli ingegneri e per gli architetti, come è avvenuto per le altre categorie professionali, si mira, col disegno di legge in discussione, a stabilire un trattamento previdenziale mediante la istituzione di una Cassa nazionale, che, traendo i fondi necessari dal contributo degli iscritti, possa venire in aiuto di quei professionisti, i quali, per ragioni di età o di salute si vengano a trovare in stato di non poter più esplicare la loro attività professionale.

La nobiltà dello scopo e la utilità dell'ente che viene istituito, non hanno bisogno di alcuna illustrazione. Il disegno di legge è diviso in due capi: il primo concerne l'istituzione e l'ordinamento della Cassa, il secondo si riferisce alla sua gestione finanziaria. Le linee generali del progetto seguono per lo più quelle degli altri enti simili e ben poche sono le osservazioni sostanziali da fare.

Una riguarda l'articolo 3, in cui si dice: « Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri e gli architetti italiani in possesso del titolo necessario all'esercizio della professione e che siano iscritti al relativo albo professionale ». Come è chiarito nella relazione dei proponenti (pagina 2) si vuole con questa larga formula intendere che l'iscrizione negli albi professionali è obbligatoria « anche per coloro che esercitano la professione quali dipendenti dello Stato o di enti pubblici e privati ».

Non sembra al relatore che tale formula possa essere approvata. Fino a che si tratta di enti privati, i rapporti fra il professionista e l'ente sono disciplinati dalla loro volontà contrattuale e nulla osta che un ingegnere o un architetto libero esercente, e debitamente iscritto come tale nell'albo professionale, dedichi tutta o parte della sua attività ad un ente privato. Ma se l'esercizio della professione fosse consentito per gli impiegati degli enti pubblici, e, più ancora, per gli impiegati dello Stato, è facile comprendere — a prescindere dalla disparità di trattamento nei confronti degli iscritti negli altri albi professionali — a quali gravi inconvenienti si potrebbe andare incontro, data la evidente incompatibilità fra l'impiego pubblico, ad esclusivo servizio e vantaggio dello Stato, e l'esercizio, sia pure parziale e larvato, della professione a servizio e vantaggio di privati enti o persone.

Non sembra persuasivo l'argomento in contrario, indicato dai proponenti il disegno di legge a pagina 3 della relazione, così formulato: « ...mentre riesce difficile la definizione di libero professionista e quindi l'identificazione dell'avente diritto alla iscrizione alla Cassa, non sembra per altro giusto privare dei benefici della Cassa quei laureati che, non per loro colpa o per loro scelta, prestano servizio presso enti pubblici o privati quando invece tutti i committenti di opere intendono versare un contributo che vada a tutta la categoria degli ingegneri e degli architetti ».

I proponenti, tuttavia, correttamente avvertono essi stessi, che il Consiglio nazionale degli ingegneri propone di limitare la facoltà di iscrizione alla Cassa soltanto agli ingegneri in possesso del titolo necessario all'esercizio della libera professione, con esclusione di coloro che per legge non possono esercitarla.

Il relatore, pertanto, propone che il testo dell'articolo 3 del disegno di legge sia sostituito dal seguente: « Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri e architetti italiani che possono per legge esercitare la libera professione ».

Un'altra osservazione concerne l'articolo 23 con cui, per reperire fondi per il funzionamento della Cassa, si impongono varie tassazioni. Di queste sembra al relatore che possano considerarsi giustificate quelle sulle parcelle delle prestazioni professionali previste dalle tariffe nazionali per gli ingegneri e architetti, come pure quelle, previste nell'articolo 24 per le percentuali a carico dei committenti sulle retribuzioni per incarichi giudiziari e altri.

Non uguale giustificazione trovano le tassazioni di lire 3.000 a 5.000 ciascuna alle quali, col primo comma dell'articolo 23, vengono assoggettate tutte le approvazioni di progetti, le autorizzazioni alla esecuzione di opere, le concessioni di ogni genere, per le quali sia richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti. Non sembra, infatti, giusto far gravare « esclusivamente a carico del committente » somme che non vanno a beneficio dello Stato, delle Province e dei Comuni, ma soltanto a vantaggio della Cassa, per atti compiuti dalle competenti autorità, per i quali i cittadini pagano già i tributi stabiliti dalla legge. Il relatore propone, pertanto, che siano soppressi il primo, il terzo e il quarto comma del ripetuto articolo 23.

Altri emendamenti, più di coordinamento che di sostanza, il relatore propone agli articoli seguenti:

Art. 1. — È *istituita* la Cassa... invece di è *costituita*, per evidente coordinamento con l'intestazione del Capo I « Dell'*istituzione* e dell'ordinamento della Cassa ».

All'articolo 5 si propone di sopprimere, nel comma primo e nella lettera a), la parola « successivo » che è pleonastica. Nella lettera c) dopo le parole « coniuge superstite e » occorre aggiungere l'altra « ai ».

L'ultimo comma dell'articolo 5 non fa che allargare a tempo indeterminato la delega fatta nel primo comma per due anni al Ministro del lavoro per l'emanazione del regolamento della Cassa. Sembra, pertanto, che tale ultimo

comma possa essere soppresso. Uguale soppressione della parola: « successivo » occorre fare nella lettera a) dell'articolo 20.

Nell'articolo 6, lettera c) alla parola: « Consiglio » occorre sostituire l'altra: « Collegio » per coordinamento con gli articoli 17 e 18.

Nell'articolo 7 le parole « è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ingegneri » sono una ripetizione, fuori posto, di quanto è detto nel secondo comma dell'articolo 11, e vanno, quindi, soppresse. L'articolo 7 deve, pertanto, cominciare con le parole: « Il presidente presiede... ecc. ».

La stessa osservazione vale per la cancellazione nel terzo comma delle parole: « anch'esso eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi componenti architetti » che concernono il Vice Presidente.

All'articolo 8, nel quinto comma alle parole: « di cui sopra » è preferibile, per precisione tecnica dire « indicate nei commi precedenti ».

Nell'articolo 17 occorre inserire, con la lettera a), fra i membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, che ha competenza su tutti gli ordini professionali.

Nello stesso articolo 17, terzo comma, sembra che, trattandosi di revisione di conti, la presidenza del collegio dei revisori debba essere attribuita al rappresentante del Ministero del tesoro e non a quello del lavoro e della previdenza sociale.

All'articolo 20 dovrebbe essere soppressa la parola « successivo » superflua nella lettera d) in quanto la destinazione permanente del patrimonio dei sindacati nazionali fascisti non è stata ancora stabilita legislativamente e, mentre sono in corso non poche liti al riguardo, non sembra opportuno approvare una norma che disponga isolamente una determinata destinazione di quei beni, che dovranno, invece, essere equamente ripartiti fra tutti gli aventi diritto con un provvedimento di carattere generale.

All'articolo 21, che concerne l'impiego dei fondi disponibili della Cassa, alla lettera b) non sembra felice la locuzione « istituti di credito di notoria solidarietà » che può dar luogo a dubbi ed eventuali contestazioni. Sembra preferibile dire: b) in depositi fruttiferi presso

istituti di credito di diritto pubblico o in istituti di credito a carattere nazionale o in Casse di risparmio.

All'articolo 22, secondo comma, dovrebbero essere soppresse le parole « all'impiego » per coordinamento col nuovo articolo 3.

La Commissione potrebbe, con gli emendamenti su proposti, approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa.

Art. 1.

È costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri e degli architetti.

La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire la parola: « costituita » con la parola: « istituita ».

DE PIETRO. Non si tratta soltanto di un coordinamento con il titolo del Capo I; l'emendamento è giustificato anche dal fatto che la legge stabilisce la istituzione di un ente, mentre la costituzione è un atto successivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare la previdenza e la assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti italiani in possesso del titolo necessario all'esercizio della professione e che siano iscritti al rispettivo albo professionale.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente: « Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti italiani che possono per legge esercitare la libera professione ».

AZARA, *relatore*. La parola « italiani » è stata inserita nel mio emendamento, come pure nel testo del disegno di legge, in quanto essa è usata in molti testi di legge riguardanti gli ingegneri e architetti. Comunque, per mio conto, non avrei difficoltà a rinunciare a questa precisazione che mi sembra superflua.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei dare uno schiarimento: se l'intendimento è quello di includere coloro i quali hanno conseguito un titolo all'estero, non bisognerebbe dire: « ingegneri ed architetti italiani », perchè questo attiene alla cittadinanza italiana, ma « ingegneri ed architetti che hanno conseguito il titolo in Italia », il che è una cosa sostanzialmente diversa.

Ora, che cosa si intende dire in questo caso con la parola « italiani »? Io credo che si voglia intendere che gli iscritti debbono essere cittadini italiani, e non che ci si riferisca alle Università dove essi hanno conseguito il titolo.

BATTISTA. È perfettamente esatta la delucidazione data dall'onorevole rappresentante del Governo. Praticamente, non si sono vo-

luti escludere eventuali ingegneri o architetti italiani laureati in Università straniere ma il cui titolo è riconosciuto in Italia: purchè il titolo sia riconosciuto nel nostro Paese, essi possono venire ammessi. Ora, i titoli conseguiti all'estero non sono riconosciuti da noi a meno che il laureato all'estero non si sottoponga ad un esame presso le Università italiane. Quindi, questa parola « italiani », come giustamente ha voluto affermare il rappresentante del Governo, si riferisce soltanto alla cittadinanza italiana. Però a me sembra superflua, e quindi, come proponente, insieme ad altri onorevoli senatori, del disegno di legge, non sarei contrario se la Commissione volesse toglierla.

CEMMI. A me consta che da una certa scuola svizzera escono dei cittadini italiani con il titolo di ingegneri, e che essi spesso si fanno chiamare ingegneri anche in Italia, mentre non lo sono, e mentre gli studi da essi compiuti sono ben diversi da quelli richiesti per il conseguimento della laurea in Italia.

Ed allora, mi sembra opportuno, anzichè inserire nel testo la parola « italiani », precisare che gli iscritti debbono essere in possesso del titolo di ingegnere riconosciuto in Italia.

DE PIETRO. Il presupposto per l'iscrizione a questa Cassa è l'iscrizione nell'Albo; l'iscrizione nell'Albo non si può ottenere senza che vi sia un titolo riconosciuto in Italia e che dia diritto a tale iscrizione. Quindi, anche a me la parola « italiani » sembra superflua in relazione al concetto informatore della legge, trattandosi dell'Albo degli ingegneri in Italia. Se un ingegnere ha conseguito il titolo di studio in una Università straniera e questo titolo è riconosciuto internazionale per legge, allora è chiaro che, essendo valido in Italia, esso dà diritto alla iscrizione alla Cassa; se invece il titolo non è riconosciuto e non dà diritto alla iscrizione nell'Albo degli ingegneri italiani, è chiaro che gli interessati debbono sottoporsi ad un esame di Stato italiano per avere diritto alla iscrizione alla Cassa.

In ogni caso, la parola « italiani » non occorre nel testo della legge.

GIARDINA. Non so se sia opportuno, come ha proposto l'onorevole relatore, sopprimere l'indicazione della iscrizione all'Albo, che è pre-

vista nel testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Chi non è iscritto all'Albo ha la potenzialità di iscriversi e di esercitare la professione ma di fatto non la esercita...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me pare che per la formulazione di questo articolo, la Commissione dovrebbe anzitutto stabilire se vuole la limitazione proposta nell'emendamento del senatore Azara o se non la vuole.

Per quanto riguarda la parola «italiani», infatti, mi sembra che la questione sia stata chiarita dagli onorevoli senatori intervenuti nella discussione; ma ho l'impressione che l'emendamento proposto dal senatore Azara sull'articolo in esame possa dar luogo ad equivoci.

Infatti il problema centrale che ha posto il senatore Azara è se tutti gli ingegneri, comunque abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo, possano essere iscritti alla Cassa o se invece non tutti lo possano (e cioè, per intenderci, non lo possano quegli ingegneri i quali, pur essendo iscritti nell'Albo professionale, sono funzionari statali); la polemica è tutta qui. Se la Commissione accetta l'impostazione sostanziale data dal senatore Azara, limitativa dell'articolo 3 così come è presentato nel disegno di legge Amigoni, Battista ed altri, allora probabilmente la dizione più esatta è quella che prevede con chiarezza la esclusione, e cioè una formula del genere: «Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti in possesso del titolo necessario all'esercizio della professione, con esclusione di coloro che per legge non possono esercitarla».

AZARA, *relatore*. La modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato coincide con la dizione adottata nello schema di legge, che ho qui sott'occhio, relativo alla istituzione e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri, proposto dal Consiglio nazionale degli Ordini degli ingegneri. Infatti l'articolo 3 di questo progetto è formulato precisamente in questi termini: «Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri italiani in possesso del titolo necessario all'esercizio della libera professione, con esclusione soltanto di coloro che per legge non pos-

sono esercitarla». La sostanza dei due articoli è identica.

Ora, a me sembra che la formula proposta nel mio emendamento sia più sintetica perchè con le parole: «che possono per legge esercitare la libera professione», non c'è dubbio che si intende escludere coloro i quali, ad esempio sono impiegati dello Stato e di conseguenza non possono esercitare la libera professione; ed è ciò di cui mi sono maggiormente preoccupato nel formulare il mio emendamento.

Comunque, se la Commissione preferisce adottare la formula proposta dal Governo, e che esprime il concetto con una chiarezza forse maggiore, da parte del relatore non vi è alcuna difficoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io non propongo formalmente un emendamento.

MONNI. A me sembra che non sia stata superata la seconda questione. Infatti, i proponenti si sono preoccupati di porre due condizioni all'iscrizione alla Cassa: in primo luogo il possesso del titolo (e siamo tutti d'accordo nel ritenere che debba trattarsi di un titolo riconosciuto in Italia e che l'aggettivo «italiani» debba essere interpretato nel senso che il titolo deve essere valido in Italia); in secondo luogo, l'iscrizione all'Albo professionale.

Ora, mi sembra che nell'emendamento proposto dal relatore la seconda condizione stia per scomparire, mentre i proponenti — ingegneri, e quindi esperti in questa materia molto più di noi — l'hanno ritenuta indispensabile. Si tratta infatti di due cose complementari ma diverse: una è l'iscrizione all'Albo, l'altra è l'iscrizione alla Cassa. E può avvenire che taluno, pur non avendo diritto di iscriversi all'Albo, riesca viceversa ad iscriversi alla Cassa, che è di nuova istituzione, se noi non prevediamo esplicitamente l'esclusione nel testo della legge. Io ritengo sia necessaria una precisazione in questo senso, poichè non per nulla i proponenti hanno posto l'iscrizione all'Albo come la condizione essenziale, ed anzi addirittura la premessa ed il presupposto dell'iscrizione alla Cassa. Io parlo da inesperto, ma ritengo che l'intenzione dei proponenti sia stata proprio questa.

BATTISTA. Non conosco bene l'ordinamento vigente per gli avvocati, ma credo che sia simile a quello degli ingegneri. Gli onorevoli colleghi potranno, comunque, rendersi conto di questo fatto: quando un ingegnere firma un progetto, deve essere iscritto all'Albo. Taluno potrebbe dire: « Io non sono iscritto all'Albo, ma ho dato l'esame di Stato e quindi ho l'abilitazione all'esercizio professionale »; d'accordo, ma potrebbe esservi in corso una condanna penale, ad esempio; e, oltre tutto, dovrebbe essere provato il fatto che è stato dato l'esame di Stato, dovrebbero essere presentati i certificati relativi ecc. Quindi, l'iscrizione all'Albo è indispensabile per l'esercizio della professione.

Io mi trovo molto imbarazzato, perchè sono di fronte a giuristi e non sono un giurista; ma ritengo che le cose stiano come io ho affermato. E non so se, domani, uno dei nostri colleghi che non fosse iscritto all'Albo e avesse firmato un progetto, potrebbe difendersi in tribunale dicendo di avere il diritto di esercitare la professione per aver sostenuto gli esami di Stato. Ma quel che è certo è che tutti gli ingegneri che esercitano la professione sono iscritti all'Albo; anche gli impiegati dello Stato, perchè anch'essi firmano i progetti per incarico dello Stato, e per firmarli è necessaria l'iscrizione all'Albo, in quanto per ogni progetto si richiede la firma di una persona legalmente riconosciuta come in grado di poter esercitare la professione. Così avviene, del resto, anche per i medici: anche il medico statale deve essere iscritto nell'Albo per avere il diritto all'esercizio professionale.

PRESIDENTE. Vorrei osservare, a titolo personale, al senatore Monni che la seconda condizione, che egli dice trascurata nell'emendamento proposto dal relatore, è invece, a mio parere, tenuta in conto anche maggiore di quanto non avvenga nel testo del disegno di legge, in quanto l'emendamento Azara dice qualcosa di più che non il testo dell'articolo, facendo riferimento a coloro « che possono per legge esercitare la libera professione ». Ora, è evidente che, se l'interessato non è in possesso del titolo e non è in possesso della iscrizione all'Albo, non può esercitare la libera professione.

MAGLIANO. Vorrei sottoporre all'esame della Commissione un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 3, così formulato:

« Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti iscritti all'Albo e che possono per legge esercitare la libera professione ».

AZARA, *relatore*. Penso che sia opportuno, anzitutto, chiarire bene e con precisione quello che noi vogliamo. Dal relatore si desidera che gli impiegati dello Stato non possano in nessun caso esercitare la libera professione; in secondo luogo si desidera che essi non possano essere iscritti alla Cassa di previdenza, perchè essi hanno altre istituzioni previdenziali che provvedono all'uopo. Questi sono i concetti ispiratori del mio emendamento, e questa è la ragione fondamentale per cui l'ho presentato.

Quindi, qualsiasi formula per me può essere accettata, purchè restino chiari questi concetti.

MARZOLA. Intende escludere non solo gli impiegati dello Stato, ma anche gli impiegati di Enti locali e di Enti pubblici?

AZARA, *relatore*. Certamente: debbono essere esclusi tutti coloro che hanno, in qualsiasi forma, diverse istituzioni di previdenza.

GIARDINA. Credo che l'equivoco sorga dall'aver usato il verbo « potere », che può dare l'idea che questi ingegneri « possano » esercitare la professione, ma di fatto non la esercitano. Si potrebbe invece approvare una modifica in tal senso: « che esercitano la libera professione ».

CORSINI. Vorrei far presente che, oltre ai dipendenti degli Enti locali, all'Albo sono iscritti anche coloro che, eventualmente, abbiano conseguito l'abilitazione senza essere laureati, e sarebbe pertanto più opportuno aggiungere le parole: « che sono in possesso del titolo accademico ».

NACUCCHI. Il concetto fondamentale della cassa è quello di provvedere per l'avvenire degli ingegneri che raggiungeranno una certa età e non saranno più in condizioni di eserci-

tare la professione. Ora, si verifica questo fatto: che, oltre agli ingegneri impiegati dello Stato, vi sono gli ingegneri alle dipendenze degli Enti locali (l'ingegnere capo della Provincia, del Comune, ecc.). Faccio il caso del mio Comune: abbiamo un ingegnere capo del Comune, il quale è iscritto all'Albo, perchè abbiamo un regolamento che prevede la salvezza dei diritti quesiti; e, siccome all'epoca in cui fu emanato questo regolamento l'ingegnere capo del comune di Lecce era abilitato all'esercizio professionale, ecco che costui, per essere iscritto all'Albo e per essere ammesso all'esercizio della libera professione, può chiedere la iscrizione alla Cassa. Sicchè a suo tempo, si avrà un ingegnere che percepirà una pensione dall'Ente locale e una pensione dalla Cassa di previdenza. È possibile questo?

Se dunque si vuole escludere la possibilità della concorrenza di due pensioni, è evidente che si deve chiarire nell'attuale disegno di legge quali sono le categorie degli ingegneri che vengono esclusi dal diritto di ottenere la iscrizione alla Cassa. E per chiarire questo concetto non basta dire: «che possono per legge esercitare la libera professione», perchè questa è un'espressione che direi addirittura sincopata, ma si dovrebbe, a mio parere, inserire una esclusione specifica per tutti coloro i quali non debbono poter essere iscritti alla Cassa.

Io sarei dunque favorevole ad un emendamento che tenda a chiarire questo concetto, e che potrebbe essere così formulato: «esclusi coloro i quali sono alle dipendenze dello Stato o di Enti locali e che già hanno costituito per loro il diritto ad una futura pensione».

DE PIETRO. A me sembra che non possa sorgere alcuna possibilità di equivoco. La sostanza non è nel sostantivo «professione», ma è nell'aggettivo «libera»; ed è questo che spiega tutto. È chiaro che coloro i quali non hanno diritto ad altre previdenze o provvidenze, si iscriveranno a questa Cassa; per essere iscritti occorrerà avere determinati requisiti. La Cassa avrà un suo statuto ed un suo regolamento, e prima di procedere alla iscrizione dovrà accertare il possesso di questi requisiti: anzitutto, sarà indispensabile la facoltà di esercitare la «libera professione».

Non si parla soltanto della «professione», perchè anche coloro i quali si sono laureati e sono passati al servizio dello Stato, del Comune, della Provincia, degli Enti locali e via di seguito, esercitano la professione al servizio dello Stato; non esercitano però la «libera» professione, che, come tutti mi insegnate, importa precisamente la libertà della scelta da parte di chi domanda l'opera e la libertà di accettare o di rifiutare da parte di chi è richiesto dell'opera, sul terreno della concorrenza professionale. È chiaro che queste persone, le quali, quando non saranno più in grado di lavorare, non potranno più avere mezzi di sussistenza, debbono provvedere, con una Cassa, come fanno gli avvocati ed altre categorie di professionisti.

Ora, nell'Albo degli avvocati non possono essere iscritti — e debbono anzi essere cancellati dall'Albo — coloro che sono impiegati dello Stato, delle Provincie o dei Comuni. Pare che per gli ingegneri la condizione sia diversa, in quanto si può egualmente essere iscritti all'Albo, pur non potendo esercitare la libera professione. Ma l'iscrizione alla Cassa è consentita soltanto a coloro che sono in condizioni di esercitare la libera professione; sicchè mi pare che non possano sorgere equivoci e che, con l'emendamento proposto dal senatore Azara o con l'altro che il Governo aveva prospettato e che non ha tradotto in una proposta formale — poichè sembra che i due emendamenti si identifichino —, non sussista alcuna possibilità di interpretazione erronea della legge.

GAVINA. Vorrei chiedere alla Presidenza se non sia il caso, data la complessità della questione e dato che in questo momento in Aula si discute il bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di rinviare la discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo sull'emendamento del senatore Azara; la questione è molto semplice, e non so perchè si sia svolta una così lunga discussione su una cosa assolutamente chiara. Riterrei quindi opportuno, salva opposizione formale, proseguire nella discussione del progetto sottoposto al nostro esame.

PELIZZO. Effettivamente ci sono degli ingegneri legati agli enti da regolare rapporto d'impiego, che tuttavia sono autorizzati ad esercitare anche la libera professione. Possono costoro essere iscritti?

PRESIDENTE. Se sono autorizzati ad esercitare la libera professione, possono iscriversi.

GIARDINA. Tutti coloro che esercitano la libera professione, saranno chiamati, per questa legge, a pagare i contributi.

MONNI. Noi siamo tutti d'accordo sul principio, espresso dal senatore Azara, di escludere dalla iscrizione alla Cassa coloro che non esercitano la libera professione. Posto questo, se leggiamo l'articolo 4 ci accorgiamo che questo principio viene immediatamente incrinato; esso infatti dice: « Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale ... ». Allora dobbiamo stare attenti perchè se costoro hanno un altro trattamento previdenziale è evidente che prestano un'altra opera.

PRESIDENTE. Coordineremo poi il contenuto dell'articolo 4 con quello dell'articolo 3.

MONNI. È meglio che precisiamo bene questo punto, perchè i Comuni e le Province che hanno bisogno di ingegneri come fanno ad assumerli? Siccome l'ingegnere che presta la propria opera al Comune od alla Provincia è poco pagato e non guadagna certamente ciò che guadagnerebbe esercitando la libera professione, succede che le Amministrazioni comunali e provinciali autorizzano gli ingegneri che prestano la loro opera alle loro dipendenze ad esercitare anche la libera professione. Di questi casi i proponenti il disegno di legge si sono preoccupati e la loro preoccupazione si è espressa attraverso l'articolo 4. Questo però contrasta con lo spirito dell'emendamento del senatore Azara.

PRESIDENTE. Il senatore Nacucchi ha presentato un suo emendamento aggiuntivo che dice: « ad esclusione di coloro che hanno diritto a pensione perchè prestano la loro opera a favore dello Stato o di altri enti ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Innanzitutto mi sembra che per esercitare la professione occorranza due condizioni: un titolo riconosciuto e l'iscrizione all'Albo. L'esistenza di queste due condizioni dà diritto ad esercitare la professione e la cosa è tanto automatica che la legge ha dovuto intervenire con divieti quando, in certi casi, ha ritenuto di farlo, per cui abbiamo degli impiegati statali o di enti privati che con il loro titolo riconosciuto e con la iscrizione all'Albo non possono esercitare la professione perchè così prescrive la legge. Evidentemente se la legge non dicesse nulla essi potrebbero esercitare la libera professione.

Ciò premesso, bisogna rilevare che questo articolo non pone dei nuovi divieti, a meno che la Commissione non voglia essa stessa porli, ma evidentemente constata i divieti che già ci sono, per cui a coloro a cui è vietata la libera professione non è permesso essere iscritti alla Cassa. Ciò vuol dire che noi avremo iscritti alla Cassa soltanto coloro che esercitano la libera professione e tutti gli altri che, svolgendo un'altra attività, non cadano sotto il divieto della legge: per esempio, i professori universitari, i quali hanno un trattamento pensionistico da parte dello Stato. In questi casi si dovrà vedere come tale trattamento si contempererà con quello previdenziale previsto nel disegno di legge. Lo stesso si può dire per quegli ingegneri che sono alle dipendenze delle Province o dei Comuni e nel cui contratto è esplicitamente detto che nessun ostacolo sussiste a che essi esercitino la libera professione. L'iscrizione di costoro alla Cassa, evidentemente, è legittima perchè non è proibita in alcun modo.

In altri termini, la posizione del senatore Azara è quella di escludere dalla Cassa coloro che oggi, per legge, non possono esercitare la libera professione: tutti gli statali e tutti gli ingegneri dipendenti dalle Province e dai Comuni per i quali è proibito l'esercizio della libera professione. Se poi la Commissione intende porre dei nuovi divieti, andando oltre la richiesta del relatore, il luogo opportuno per far questo non è il presente disegno di legge, che non disciplina il settore dei divieti all'esercizio della professione.

AZARA, *relatore*. Vorrei domandare al senatore Battista se egli è favorevole o meno al mio emendamento, e ciò perchè noi possiamo tener presente l'opinione del rappresentante della Associazione degli ingegneri.

BATTISTA. Se mi è permesso, vorrei ricollegarmi alla esposizione del rappresentante del Governo, che è stata estremamente chiara. Il punto di vista della Associazione degli ingegneri, praticamente, era questo: la famiglia degli ingegneri e degli architetti è un unico complesso, in qualsiasi settore della vita nazionale, che esplica la propria attività sia negli impieghi statali, sia negli impieghi dipendenti da enti locali o da privati, sia nella libera professione. Perciò noi desideriamo che questo fondo comune, dovuto alla solidarietà di tutta la categoria, possa essere utilizzato per tutti, anche da parte di coloro che non possono esercitare la libera professione, anche se in misura inferiore agli altri. Mi è stato detto dagli illustri giuristi che siedono in questa Commissione che è una cosa inammissibile che una Cassa di previdenza privata dia, sia pure sotto forma integrativa, una pensione agli ingegneri funzionari dello Stato. Io, perchè poco esperto di legge, non posso rispondere nulla ad un parere espresso così autorevolmente e perciò mi rimetto alla Commissione, pur facendo presente che l'Associazione che, modestamente, ho l'onore di rappresentare, non rimarrà molto soddisfatta da questa esclusione degli impiegati dello Stato.

DE PIETRO. Qui bisogna cercare di intendersi e quindi bisogna rimanere sul terreno della realtà legale. Io desidero che il collega Battista abbia appunto idee chiare sulla realtà legale. La Cassa di previdenza, se dovrà essere organizzata come tutte le altre Casse simili, non potrà corrispondere dei sussidi previdenziali se non a coloro che siano stati iscritti regolarmente e che abbiano raggiunto un certo limite di età. È chiaro che noi, almeno fino a questo momento, ci siamo preoccupati del concetto di iscrizione alla Cassa. La questione sollevata dal senatore Monni verrà in un altro momento e cioè quando discuteremo l'articolo 4; allora si vedrà sino a che punto tale articolo sia o meno compatibile con l'ar-

ticolo 3. Per il momento noi dobbiamo decidere soltanto una cosa e cioè chi può essere iscritto alla Cassa e, a quanto pare, vogliamo stabilire che possono essere iscritti coloro che esercitano la libera professione o che non siano impediti all'esercizio di essa da un divieto di legge.

Detto questo, è detto tutto. Se si vuole che, nonostante la prestazione del proprio servizio professionale allo Stato, alle Provincie od ai Comuni, gli ingegneri abbiano anche il diritto di essere considerati professionisti liberi e di ottenere l'iscrizione alla Cassa, lo dica la legge. Naturalmente, io e molti altri saremmo di parere contrario, ma se i principi generali della legislazione in questa materia debbono rimanere inalterati anche per gli ingegneri e per gli architetti, è di estrema evidenza che noi dobbiamo rimanere fermi al divieto legislativo per coloro che prestano la loro opera professionale alle dipendenze dello Stato, delle Provincie o dei Comuni.

Vi sono delle eccezioni per coloro che nel contratto di assunzione da parte di questi enti pubblici hanno fatto salva a se stessi la libertà di esercitare la professione. Poichè questo non è vietato da una legge noi dobbiamo riconoscerlo come concesso, perchè dove non vi è un divieto ivi è la concessione. Costoro saranno regolarmente iscritti alla Cassa di previdenza se questa riterrà di poterli o di doverli iscrivere. Ma dinanzi alla posizione di un impiegato dello Stato o delle Provincie o dei Comuni in favore del quale non sia stata inserita la clausola di libertà di esercizio di professione, vi è il divieto di iscrizione alla Cassa in modo chiaro e netto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io pregherei il senatore Magliano di non insistere sul suo emendamento perchè abbiamo già stabilito che due sono le condizioni per esercitare la professione: titolo riconosciuto ed iscrizione all'albo. Siccome il relatore, senatore Azara, dice « che possono per legge esercitare » è evidente che costoro rispondono alle due condizioni e non sono colpiti da divieti di legge.

PRESIDENTE. Poichè i presentatori di emendamenti non insistono per la loro votazione, metto ai voti il seguente emendamento

sostitutivo dell'intero articolo 3 proposto dal relatore:

« Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione ».

(È approvato).

Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale hanno diritto alla integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo.

AZARA, *relatore*. Il collega Monni ritiene che questo articolo possa essere in contraddizione con l'articolo 3, che noi abbiamo testè approvato. Secondo me la contraddizione non sussiste poichè da questo articolo 4 sono già esclusi coloro che per legge non possono esercitare la libera professione, mentre si ammettono coloro che, godendo per contratto privato di un trattamento previdenziale, possono essere ammessi al cumulo di questo trattamento con quello stabilito dalla Cassa, purchè il primo sia inferiore al secondo. Quello che non si può cumulare è il trattamento di pensione; credo perciò che la contraddizione non sussista.

DE PIETRO. Io credo che la parola « previdenziale » indichi un concetto perfettamente diverso da quello di « pensione ». Si possono avere due trattamenti previdenziali senza riscuotere una pensione, che è una cosa differente. È chiaro che la Cassa può integrare un altro trattamento previdenziale, ma coloro che

godono di pensione non possono fruire del trattamento della Cassa per la semplice ragione che non possono essere iscritti alla Cassa stessa, a meno che non si trovino in quelle condizioni di cui noi abbiamo precedentemente parlato.

MONNI. Io avevo richiamato gli onorevoli colleghi all'esame dell'articolo 4 mentre ancora discutevamo dell'articolo 3 perchè i due articoli sono collegati. Le gravi difficoltà derivano dal fatto che gli ingegneri e gli architetti i quali prestano servizio alle dipendenze di Province o Comuni hanno diritto a diversi trattamenti previdenziali tra cui rientra anche la pensione, e ciò porta a considerare con molta attenzione e cautela questa disposizione. Io, come vecchio amministratore di Comuni e di Province, posso dire che uno degli inconvenienti più gravi che si verificano in questo campo è che architetti ed ingegneri alle dipendenze di Comuni e Province firmano tranquillamente altri progetti, anche senza autorizzazione. Io, a dire il vero, non ho visto mai contratti di ingegneri con Comuni o Province in cui fosse stabilita a priori la libertà per i primi di esercitare la libera professione; ho dovuto, invece, constatare che tale possibilità era ammessa soltanto previa autorizzazione volta per volta, a seconda dei progetti, quindi non in tutti i casi. Stiamo perciò attenti a quello che facciamo: non commettiamo l'errore di autorizzare in pratica delle ingiustizie col fine di favorire quella vasta solidarietà di cui parlava il senatore Battista. Noi così veniamo a stabilire un principio di carattere generale per cui diamo a costoro due pensioni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che, quando si parla di trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale, si debba intendere ogni trattamento previdenziale, compresa la pensione. Faccio un esempio, dato che siamo in un ambiente di avvocati: è iscritto nell'albo degli avvocati un docente universitario di ruolo di diritto penale, civile o di procedura. Cumula al termine della sua attività, la pensione dello Stato e il trattamento della Cassa degli avvocati? Sì; ed allora qui si tratta di affermare lo stesso prin-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)41^a SEDUTA (11 luglio 1956)

cipio, il quale mi pare che non sia antiggiuridico o immorale. Che cosa abbiamo fatto con l'articolo 3? Con l'articolo 3, senatore Monni, abbiamo constatato la realtà giuridica, come diceva il senatore De Pietro, per la quale coloro che hanno per legge un impedimento ad esercitare la professione, non possono superare l'ostacolo della legge: pur avendo le condizioni oggettive per essere iscritti all'albo e quindi per esercitare la professione, costoro non possono esercitarla. Se vogliamo aumentare il numero di quelli che non possono esercitare la professione, dobbiamo tralasciare di discutere ed approvare questo disegno di legge per esaminare le altre leggi sul personale impiegatizio ed aumentare il numero delle incompatibilità.

Il presente disegno di legge non riguarda questa specifica materia, che potrà essere regolata in qualsiasi momento. Esso è comprensivo di tutti gli impedimenti esistenti e soltanto di questi. La nostra impostazione è di constatare coloro che hanno degli impedimenti ed escluderli.

Noi non vogliamo modificare questa situazione, e diciamo: non si cumulano i due trattamenti, ma per una ragione di equità si deve dare solo una integrazione. Il giorno in cui il senatore Monni, appoggiato dalla maggioranza, vorrà aumentare il numero delle incompatibilità, bisognerà esaminare altre

leggi ed in esse stabilire che, ad esempio, i Comuni e le Provincie non possono neanche consentire con autorizzazioni singole che un ingegnere o un architetto alle loro dipendenze possa esercitare la libera professione; e costoro decadranno dalla iscrizione alla Cassa. Mi pare però che ora si debba accettare l'articolo 4 così come è, perchè la realtà giuridica attuale può essere modificata soltanto modificando quelle leggi.

MONNI. Propongo di sospendere la discussione dell'articolo 4 e di rinviarla alla prossima seduta, soprattutto per la necessaria ricerca di talune disposizioni di legge, che in questo momento ignoriamo.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione.

(È approvata).

Il seguito della discussione del presente disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari